

00107-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 23/11/2017

STEFANO PALLA

- Presidente -

Sent. n. sez.
1440/2017

LUCA PISTORELLI

GIUSEPPE DE MARZO

ANDREA FIDANZIA

GIUSEPPE RICCARDI

- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.37436/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
TARANTO

nei confronti di:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 18/07/2017 del TRIB. LIBERTA' di TARANTO

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento dell'Ordinanza.

Udito il difensore

l'avvocato (omissis) , si riporta ai motivi e chiede il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'gd' or similar, located in the bottom right corner of the page.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 18.7.2017 il Tribunale del Riesame di Taranto ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale avverso l'ordinanza del 7 giugno 2017, con la quale il G.I.P. non aveva convalidato il decreto di sequestro emesso d'urgenza dal P.M. sui conti correnti nella titolarità di (omissis), indagata dei delitti di cui agli artt. 81, 494, 624-625 comma 1° n. 2 c.p. 61 nn. 5 e 7 c.p. perché in più occasioni, al fine di procurarsi un vantaggio ed un profitto, si era sostituita illegittimamente agli effettivi titolari del deposito di risparmio presso (omissis) s.p.a., compilando abusivamente n. 9 moduli di richieste di prelievo, falsificando la firma degli intestatari dei libretti di deposito, inducendo in errore l'ente (omissis) sulla legittimità di tali richieste ed appropriandosi con l'uso di questi mezzi fraudolenti della somma di € 5.000,00.

Va premesso che il G.I.P., dopo aver escluso che, nel caso di specie, vi fossero i presupposti per l'emissione di un sequestro a norma dell'art. 321 comma 1° c.p.p. (non ricorrendo, a suo avviso, le finalità preventive che connotano la norma sopra menzionata), pur ritenendo astrattamente configurabile, a norma dell'art. 321 comma 2° c.p.p., il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca, ha valutato che solo in caso di sequestro di denaro (su conto corrente bancario) finalizzato alla confisca obbligatoria, di cui all'art. 321 comma 2 bis c.p.p., l'ablazione non sia subordinata alla verifica della provenienza illecita del denaro.

Viceversa, nell'ipotesi di sequestro finalizzato ad una confisca facoltativa, l'atto ablativo è ammissibile solo se via sia nesso di pertinenzialità tra il denaro ed il delitto del quale esso costituisca profitto illecito.

Il Tribunale del Riesame aderiva all'impostazione della necessaria esistenza comunque, ai fini del sequestro, di un nesso pertinenziale tra somma di denaro e reato, indipendentemente dalla ricorrenza di una fattispecie suscettibile di condurre alla confisca obbligatoria o facoltativa (non essendosi soffermato su tale distinzione).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto affidandolo ad unico articolato motivo.

E' stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 321 comma 1° e comma 2° c.p.p. e vizio di motivazione.

Ritiene, in primis, il P.M. che sia stato violato l'art. 321 comma 1° c.p.p., sul rilievo che non era stato riconosciuto al denaro sequestrato la natura di corpo del reato del furto, la cui libera disponibilità nelle mani dell'indagata era idonea a frustrare le finalità preventive di cui alla norma citata.

Era stato violato anche l'art. 321 comma 1° c.p.p., atteso che l'ordinanza impugnata aveva ritenuto potersi procedere alla confisca diretta del denaro solo nell'ipotesi di confisca obbligatoria, richiedendo in caso di confisca facoltativa la dimostrazione del nesso di pertinenzialità.

Ritiene, invece, il ricorrente che la confisca del denaro sia sempre diretta sia in caso di confisca obbligatoria che facoltativa, e ciò in relazione alla natura fungibile del denaro.

Eventualmente il concetto di pertinenzialità è riferibile al reato e va inteso come legame tra il reato ed il denaro da vincolare.

3. Con memoria difensiva del 17.11.2017 (omissis) ha contestato la fondatezza del ricorso per cassazione del Pubblica Accusa, chiedendone il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Questo Collegio non condivide affatto l'impostazione giuridica dell'ordinanza impugnata, che ritiene sempre necessaria ai fini del sequestro finalizzato alla confisca di una somma di denaro l'esistenza di un rapporto di pertinenzialità tra il denaro sequestrato ed il reato, così ritenendo, peraltro, in questi termini assorbita la problematica della distinzione tra sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria o facoltativa, su cui si era diffusamente soffermato il G.I.P. presso il Tribunale di Taranto.

Deve, infatti, applicarsi al caso di specie, l'insegnamento del Supremo Collegio nella sentenza n. 31617 del 26.6.2015 (dep. 21.07.2015, Lucci, Rv. 264437), in virtù della quale qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione ed il reato.

La citata sentenza delle S.U. si era occupata di una fattispecie in cui i giudici dell'appello avevano disposto, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, e 322-ter cod. pen., la confisca delle somme già in precedenza sottoposte a sequestro preventivo, a norma dell'art. 321 comma 2 bis c.p.p., ed il suo insegnamento è stato recentemente ribadito in un'altra sentenza di questa Corte (vedi sul punto Sez. 5, n. 23393 del 29/03/2017, Rv. 270134), che si è pronunciata in una fattispecie di sequestro emesso, invece, a norma dell'art. 321 comma 2° c.p.p., in relazione ad una ipotesi di bancarotta distrattiva patrimoniale impropria e societaria.

Il Supremo Collegio, nel pervenire alla soluzione giuridica elaborata nella citata sentenza n. 31617/2017, aveva dato atto dei diversi orientamenti contrapposti che avevano reso necessario il suo intervento, tra cui quello (Sez. 2 n. 14600 del 12/03/2014, Rv. 260145) che richiedeva, ai fini della confisca del denaro depositato su un conto corrente, che fosse dimostrato che il profitto del reato era stato versato su quel determinato conto e che pertanto sussistesse un nesso di pertinenzialità tra denaro e profitto del reato.

Orbene, le Sezioni Unite, in tale arresto, sono pervenute alla conclusione di aderire, invece, all'indirizzo della sentenza delle S.U. Gubert, n. 10651 del 30/01/2014, ed hanno

quindi ritenuto che la confisca di una somma di denaro non è mai "per equivalente" ma è sempre diretta, e l'ablazione della somma non è subordinata alla verifica che la stessa provenga da delitto, e ciò sul presupposto che la natura fungibile del bene, e la confusione delle somme che ne deriva nella composizione del patrimonio, rendono superflua la ricerca della provenienza con riferimento al prezzo ed al profitto del reato.

Le Sezioni Unite Lucci hanno, inoltre, evidenziato che, in linea generale, non è configurabile la confisca per equivalente di una somma di denaro, atteso che tale tipo di confisca presuppone che il relativo oggetto (ovvero il prezzo ed il profitto del reato) abbia una sua consistenza naturalistica e/o giuridica tale da permetterne l'ablazione, nel senso che, una volta entrato nel patrimonio dell'autore del reato, continui a mantenere la sua identificabilità. Invece, "ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde - per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica. Non avrebbe, infatti, alcuna ragion d'essere - né sul piano economico né su quello giuridico - la necessità di accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia stata spesa, occultata o investita: ciò che rileva è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo..... Né è a dirsi, come parte della giurisprudenza mostra di ritenere, che la confisca del denaro costituente prezzo o profitto del reato, in assenza di elementi che dimostrino che proprio quella somma è stata versata su quel conto corrente, determinerebbe una sostanziale coincidenza della confisca diretta con quella di valore, dal momento che è la prova della percezione illegittima della somma che conta, e non la sua materiale destinazione: con la conseguenza che, agli effetti della confisca, è l'esistenza del numerario comunque accresciuto di consistenza a rappresentare l'oggetto da confiscare, senza che assumano rilevanza alcuna gli eventuali movimenti che possa aver subito quel determinato conto bancario".

L'adesione a questo indirizzo interpretativo comporta, nel caso di specie, la conseguenza che non ha nessuna importanza che non sia stata fornita prova - non essendo stati effettuati accertamenti sui movimenti dei conti correnti bancari dell'indagata - che la somma sequestrata sul conto corrente per cui è procedimento non si ponesse in un rapporto di derivazione diretta con le indebite appropriazioni contestate alla ricorrente, rilevando soltanto che le disponibilità monetarie della percipiente si fossero accresciute della somma corrispondente agli importi sottratti ai clienti delle (omissis), così legittimando il sequestro finalizzato alla confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo.

Va, peraltro, osservato che tale orientamento interpretativo deve affermarsi indipendentemente dal fatto che ci si trovi in presenza di una fattispecie di sequestro



finalizzato alla confisca obbligatoria o facoltativa, diversamente da quanto ritenuto dal G.I.P. presso il Tribunale di Taranto.

Non è, infatti, la ricorrenza di una fattispecie riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 321 comma 2 bis c.p.p. che rende superflua l'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra il denaro ed il delitto del quale esso costituisca profitto illecito, bensì la natura fungibile del denaro, il rilievo che tale bene, confondendosi con le altre disponibilità economiche del reo, perde qualsiasi connotato di autonomia, rendendo così superflua la ricerca del profitto del reato, rilevando solo la prova della percezione illegittima della somma ed il conseguente intervenuto accrescimento numerario nel patrimonio dell'agente, e non la materiale destinazione della somma.

Ne consegue che, anche in caso di fattispecie suscettibile di condurre alla confisca facoltativa, ciò che consente la confisca diretta del denaro è sempre e solo la natura fungibile di tale bene, fermo restando che il giudice all'esito del giudizio di merito - diversamente rispetto alla confisca obbligatoria - deve dare specificamente conto, in tale fattispecie, dell'uso del potere discrezionale, che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull'esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (Sez. 4^a, n. 11982 del 14/02/2007, Rv. 236282).

Deve quindi annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Taranto per nuovo esame.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Taranto per nuovo esame .

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2017


Il consigliere estensore

dr. Andrea Fidanzia



Il Presidente

dr. Stefano PALLA



Depositato in Cancelleria

R. n. 103 GEN 2018

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Galina Cecilia GALLIANO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 03 gennaio 2018

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92